

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN FARMACIA OSPEDALIERA

CAPO I NORME COMUNI

(D.P.R. 162 del 10/3/1982 - Legge 341 del 19/11/1990 - D.R. n. 461/1629 del 5/11/1997 - D.M. del 01/08/2005 – D.M. 31/07/2006)

ART. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI1. Presso l'Università di Torino è attivata la Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, con sede presso il Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco dell'Università degli Studi di Torino, Via Pietro Giuria 9.

2. La Scuola conferisce il diploma di "Specialista in Farmacia Ospedaliera".

3. La Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nell'ambito della classe delle specializzazioni in Farmaceutica, ha la durata di 4 anni, non suscettibili di abbreviazione, suddivisi in un triennio formativo comune ed un quarto anno con due ambiti: *Farmacia ospedaliera e Farmaceutica territoriale*.

ART. 2 – FINALITA' DELLA SCUOLA

1. La Scuola ha lo scopo di assicurare ai laureati in discipline farmaceutiche la formazione professionale utile all'espletamento della professione nell'ambito delle strutture farmaceutiche ospedaliere e territoriali del Servizio Sanitario Nazionale.

2. L'ordinamento degli studi del corso di diploma di specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nel rispetto della libertà di insegnamento e di quanto stabilito nello Statuto dell'Università di Torino (Statuto UniTo), è determinato:

- dal regolamento didattico di Ateneo;
- dal regolamento di Ateneo delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria;
- dal regolamento del Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco
- dal presente regolamento;
- da tutte le altre norme in vigore.

CAPO II

ORGANI E GESTIONE DELLA SCUOLA (Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 del reg. Sc. Sp. e art. 32 dello Statuto UniTo)

ART. 3 - ORGANI DELLA SCUOLA

1. Sono organi della Scuola:

- a) il Direttore della Scuola;
- b) il Consiglio della Scuola;

ART. 4 - DIRETTORE DELLA SCUOLA

1. La Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo del settore di riferimento della Scuola. Nel caso di multipli settori scientifico-disciplinari di riferimento, la Direzione della Scuola è affidata ad un professore di ruolo di uno dei settori compresi nell'ambito specifico della tipologia della Scuola.

2. Il Direttore dura in carica tre anni accademici e non può ricoprire il mandato per più di due volte consecutive; può designare fra i docenti un Vice Direttore che lo supplisce nelle sue funzioni nei casi di impedimento o assenza. Nessuno può ricoprire contemporaneamente la carica di Direttore in più di una Scuola. Uno stesso Direttore può essere eletto per due mandati consecutivi, purché mantenga un insegnamento nella scuola stessa.

3. Il Direttore ha la responsabilità della Scuola, convoca il Consiglio e lo presiede; ha, nell'ambito della conduzione della Scuola, le funzioni proprie del Presidente del Consiglio di Corso di Studio.

4. Per le modalità di elezione e per i casi di incompatibilità si richiamano le disposizioni contenute nello Statuto di Ateneo.

ART. 5 - CONSIGLIO DELLA SCUOLA

1. Il Consiglio della Scuola è composto da tutti i docenti della Scuola compresi i docenti provenienti dalle Strutture del Servizio Sanitario Nazionale appartenenti alla Rete Formativa, e da una rappresentanza di specializzandi secondo quanto stabilito dai Regolamenti di ciascuna Scuola e comunque in misura non inferiore al 15% dei componenti.

2. Il Consiglio della Scuola esercita le attività di programmazione e coordinamento delle attività didattiche per il conseguimento del titolo di studio, adotta i criteri per la garanzia di qualità, valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e fa proposte al Consiglio della struttura competente, individuata anche per delega di altre strutture, in merito all'attivazione e disattivazione degli insegnamenti.

3. Il Consiglio della Scuola, per gli argomenti che possono essere trattati per via telematica, fa riferimento alle disposizioni contenute nel "Regolamento per l'utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli studi di Torino" attualmente in vigore.

4. Il Consiglio della Scuola, con apposita deliberazione, individua le modalità di votazione telematica.

5. Nell'ambito della procedura telematica deve essere garantita la segretezza e la libertà di voto ai singoli componenti del Consiglio.

6. L'argomento oggetto di deliberazione in modalità telematica può essere sottoposto all'attenzione del Consiglio nella prima seduta utile.

4. Spetta al Consiglio della Scuola determinare le modalità e la durata delle attività tecnico-pratiche per ciascun corso e nel loro insieme le modalità delle prove di valutazione del profitto degli specializzandi, le modalità della tesi e dell'esame finale.

5. Il corpo docente della Scuola è costituito, ai sensi del D.M. 08/05/2006, n. 105, da professori di ruolo di 1° o 2° fascia, da ricercatori universitari, professori a contratto e personale operante in strutture non universitarie appartenente alla rete formativa della Scuola, nominato dal Consiglio di Dipartimento su proposta del Consiglio della Scuola ai sensi del DM 21/05/1998 n.242.

ART. 6 - AFFERENZA AI DIPARTIMENTI

1. La Scuola di specializzazione in Farmacia Ospedaliera ha sede presso l'Università e afferisce, al Dipartimento di Scienza e Tecnologia del Farmaco.

ART. 7 - REFERENTE AMMINISTRATIVO

1. Ogni Scuola deve identificare un Referente Amministrativo da scegliere tra il personale amministrativo dell'Università.

2. Ogni Referente Amministrativo può svolgere il proprio ruolo per più Scuole contemporaneamente.

ART. 8 - RETE FORMATIVA

1. La rete formativa comprende tutte le strutture presso le quali si svolge la formazione specialistica.

2. Il Consiglio della Scuola valuta l'idoneità della struttura da inserire nella rete formativa e la propone alla struttura universitaria competente.

Il Direttore della Scuola è delegato alla sottoscrizione dell'accordo.

ART. 9 - FORMAZIONE IN STRUTTURE ITALIANE ED ESTERE FUORI RETE FORMATIVA

In conformità al programma formativo, gli specializzandi possono svolgere un periodo di formazione professionalizzante presso strutture non inserite nella rete formativa, in Italia o all'estero. Il periodo di formazione fuori rete formativa deve essere mirato ad acquisire competenze professionali specifiche in una o più tematiche di tirocinio formativo previste nell'anno di frequenza. Tale periodo non può superare i diciotto mesi nell'intero corso di studi. La domanda da parte dello specializzando, corredata dal progetto formativo per le attività previste fuori sede, deve pervenire in tempo utile al Consiglio della Scuola che si riserverà di concedere l'autorizzazione dopo aver valutato il progetto formativo e le motivazioni per svolgerlo fuori sede.

Per le coperture assicurative si rinvia agli articoli seguenti.

CAPO III

DISPOSIZIONI SULLA CARRIERA DEGLI SPECIALIZZANDI (Art. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 del reg. Sc. Sp.)

ART. 11 - IMMATRICOLAZIONI E ISCRIZIONI

1. Per le modalità di accesso alle Scuole di Specializzazione si rimanda a quanto previsto dai rispettivi bandi.

2. Sono ammessi agli anni successivi al I gli specializzandi che siano in regola con il pagamento della contribuzione studentesca relativa all'anno precedente e abbiano superato l'esame teorico-pratico annuale.

ART. 12 – CONTRIBUZIONE STUDENTESCA

1. Gli importi della contribuzione studentesca sono disciplinati da apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università su proposta del Consiglio di Facoltà. Le scadenze per il pagamento sono stabilite con riferimento all'anno accademico di iscrizione.

2. Gli specializzandi non in regola col pagamento della contribuzione universitaria non possono effettuare alcun atto di carriera, non possono trasferirsi ad altra sede, né ottenere certificazioni; agli stessi possono essere rilasciati soltanto certificati relativi agli anni accademici per i quali sono state versate interamente le tasse ed i contributi.

3. In caso di chiusura della carriera (conseguimento titolo, interruzione degli studi, trasferimento) qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata per tutto l'anno accademico di riferimento secondo quanto previsto dalle deliberazioni vigenti in materia di "tasse e contributi".

ART. 13 - RINUNCIA AGLI STUDI

1. Lo specializzando può rinunciare irrevocabilmente agli studi intrapresi. La dichiarazione di rinuncia sottoscritta, da presentare in Segreteria Studenti, produce la perdita della condizione di specializzando.

2. In caso di rinuncia agli studi qualunque situazione debitoria o creditoria deve essere sanata secondo quanto previsto dalle deliberazioni vigenti in materia di "tasse e contributi"

ART. 14 - TRASFERIMENTI

È possibile presentare domanda di trasferimento da/verso un corso di specializzazione, nel rispetto della capacità ricettiva dell'Ateneo di destinazione, solo tra Scuole di specializzazione della stessa tipologia e di uguale denominazione previo nulla-osta da parte del Consiglio della Scuola dell'Università di provenienza e di destinazione.

Il trasferimento non è consentito al primo anno di corso e, per gli anni successivi, è possibile solo dopo il sostenimento dell'esame finale annuale dell'anno in corso. Non sono ammessi trasferimenti in corso d'anno.

I termini di scadenza per la presentazione della domanda e per la conclusione della procedura sono definiti in base all'anno accademico di riferimento e secondo la coorte di appartenenza e sono comunicati dalla struttura di riferimento alle persone interessate.

ART. 14 - INCOMPATIBILITÀ E ATTIVITÀ COMPATIBILI

1. La titolarità dell'assegno per lo svolgimento delle attività di ricerca non è compatibile con la frequenza di Scuole di Specializzazione.

2. Per il divieto di contemporanea iscrizione a più corsi di studio si fa riferimento alla normativa vigente e a quanto disciplinato dal Regolamento Studenti di Ateneo.

ART. 15 – ORGANIZZAZIONE DEGLI INSEGNAMENTI ED ARTICOLAZIONE DEL CORSO DI SPECIALIZZAZIONE

1. Il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica del 1 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 2005 n. 285 – Supplemento ordinario n. 176, ha dettato le norme in materia di riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria.

In particolare si richiama l'attenzione sui seguenti punti, rinviando comunque, per quanto non citato, al contenuto del D.M. sopraccitato.

2. La Classe di specializzazione della Farmaceutica afferisce all'area dei servizi clinici, sottoarea dei servizi clinici e della sanità pubblica.

3. La Classe della Farmaceutica comprende la seguente tipologia:

Farmacia Ospedaliera: accesso ai laureati specialisti in Farmacia e Farmacia industriale (classe 14/S) e ai laureati quadriennali del vecchio ordinamento in Farmacia e Chimica e Tecnologia Farmaceutiche.

4. La Specializzazione in Farmacia Ospedaliera, nell'ambito della classe Farmaceutica, si articola su 4 anni di corso per 240 CFU, di cui almeno 168 sono riservate ad attività professionalizzanti nell'ambito delle attività elettive e pratiche e di tirocinio della Farmacia Ospedaliera e Farmaceutica Territoriale.

Le restanti attività formative sono articolate in attività di base, attività caratterizzanti, attività affini o integrative, attività elettive a scelta dello studente ed attività finalizzate alla prova finale.

E' comunque riservato all'ambito specifico corrispondente alla figura professionale il 70% dei crediti presenti nelle attività caratterizzanti.

5. Il Consiglio della Scuola determina, con apposito regolamento in conformità al regolamento didattico di Ateneo e nel rispetto della libertà di insegnamento, l'articolazione del Corso di Specializzazione ed il relativo piano di studi.

6. Il Consiglio determina gli insegnamenti con la suddivisione, allorquando necessaria, in moduli didattici; la tipologia delle forme didattiche, ivi comprese le attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio.

7. Nel determinare il piano degli studi, il Consiglio della Scuola ripartirà le attività formative ed i relativi CFU.

8. I corsi saranno integrati da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà seguire anche le attività della Scuola programmate presso servizi sanitari ed ospedalieri e laboratori di altri centri di ricerca nazionali ed internazionali. La frequenza ai corsi ed alle attività pratiche di laboratorio del tirocinio professionalizzante è obbligatoria.

9. All'inizio del quadriennio di specializzazione, il Consiglio della Scuola indica per ciascun specializzando un tutore universitario che deve sovrintendere alla formazione professionale dello specializzando nell'ambito della rete formativa indicata dal Dipartimento ed approvata dal MIUR.

10. Lo specializzando deve scegliere un iter formativo che può essere quello indicato dal Dipartimento e dagli ordinamenti didattici comprendenti 72 CFU di base e caratterizzanti e 168 CFU di attività professionalizzanti di cui 10 CFU dedicati alla preparazione della tesi finale.

La formazione dello specializzando deve prevedere la partecipazione guidata ed assistita a tutte le attività che si svolgono presso le strutture Farmaceutiche Ospedaliere e Territoriali del SSN. A tal fine, per ogni specializzando il tutore universitario potrà indicare un referente ospedaliero con il compito di coordinare il tirocinio professionalizzante. Il referente ospedaliero potrà avvalersi della collaborazione di tutor, facenti parte del personale strutturato, per il tutoraggio di specifiche attività di tirocinio. Queste ultime dovranno essere certificate, tramite firma sul libretto diario, dal tutor responsabile delle stesse.

11. Gli specializzandi dovranno indicare l'ambito prescelto (*Farmacia Ospedaliera o Farmaceutica Territoriale*) e gli eventuali corsi opzionali che intendono seguire al IV anno, al momento dell'iscrizione al III anno di corso.

Lo specializzando che opta per l'ambito Farmacia Ospedaliera è, inoltre, tenuto allo svolgimento delle *attività professionalizzanti obbligatorie riportate in modo dettagliato nel D.M. 1 agosto 2005*.

Lo specializzando che opta per l'ambito Farmaceutica Territoriale è, inoltre, tenuto allo svolgimento delle *attività professionalizzanti obbligatorie riportate in modo dettagliato nel D.M. 1 agosto 2005*.

12. Il Consiglio della Scuola ha facoltà di assegnare un numero pari a 45 CFU alle attività professionalizzanti elettive a scelta dello studente, di alta specializzazione, nei seguenti ambiti:

- Farmacia Ospedaliera
- Farmaceutica Territoriale.
- Ogni altro obiettivo, che il singolo specializzando possa ritenere più consono alle sue inclinazioni nell'ambito dello sviluppo pratico del tirocinio.

ART. 16 - FREQUENZE E MODALITÀ DI RILEVAZIONE DELLE PRESENZE

1. I corsi seguono il calendario stabilito anno per anno dal Consiglio della Scuola. L'anno accademico deve comprendere le attività formative stabilite dall'ordinamento didattico e le prove in itinere e finali.
2. Il monitoraggio delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato sul libretto-diario. Le attività formative vengono annotate e certificate, attraverso firma, dal docente tutore e dal/dai farmacisti ospedalieri e/o territoriali presso la cui unità operativa lo specializzando ha svolto di volta in volta le singole attività di tirocinio. Il Docente tutore ed i responsabili ospedalieri esprimeranno un giudizio sulle capacità ed attitudini dello specializzando.
3. Per l'ammissione agli esami è richiesta la frequenza obbligatoria alle attività di base, caratterizzanti e professionalizzanti: lo specializzando deve essere in possesso della firma di frequenza di tutti i docenti titolari dei corsi frequentati nell'anno e della documentazione del tirocinio sul libro-diario controfirmati dal tutore universitario.
4. Coloro che non ottengono l'attestato di frequenza a tutti i corsi dell'anno e non superino gli esami al termine di ciascun anno di corso saranno tenuti ad effettuare l'iscrizione in qualità di ripetenti, rifrequentando tutti gli insegnamenti relativi all'anno stesso e ripetendo gli esami. Detta iscrizione, ai sensi dell'art. 11 del D.P.R. 162/82, è consentita una sola volta per ogni anno di corso, pena la decadenza dalla qualità di studente.

ART. 17 - VERIFICHE DI PROFITTO E COMMISSIONE DI ESAME

1. Alla fine di ciascun anno accademico, e comunque non prima di 15 giorni di calendario dalla conclusione dell'anno, lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo; per l'ultimo anno di corso l'esame teorico-pratico può essere sostenuto nei 30 giorni di calendario che precedono la conclusione del percorso formativo.

ART. 18 - CONSEGUIMENTO DEL TITOLO E COMMISSIONE ESAME FINALE

1. Per il conseguimento del titolo di specialista, lo specializzando deve acquisire il totale dei Crediti Formativi Universitari previsti dall'Ordinamento didattico nei termini indicati dalle normative vigenti.
2. Al termine del corso di specializzazione lo specializzando consegue il diploma di specializzazione corredato dal supplemento al diploma rilasciato dalle università, che documenta l'intero percorso formativo svolto dallo specializzando.
3. La prova finale consiste nella discussione della tesi di specializzazione, redatta in lingua italiana o in lingua inglese, sotto la guida di un relatore e tiene conto dei risultati delle valutazioni periodiche derivanti dalle prove in itinere in rapporto con gli obiettivi formativi propri delle singole scuole, nonché dei giudizi dei docenti-tutori.
4. Relatore delle tesi possono essere tutti i docenti titolari di insegnamento che facciano parte del Consiglio della Scuola.
5. La tesi di specializzazione può essere discussa dopo aver sostenuto l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno. La seduta per la discussione della tesi di specializzazione deve essere fissata, al massimo, nei 10 giorni successivi al termine dell'anno accademico, eccetto termine anticipato del percorso formativo deliberato dal Consiglio della Scuola (Scuole non mediche)
6. La Commissione giudicatrice dell'esame finale per il conseguimento del diploma di specialista è nominata dal Consiglio della Scuola ed è composta da 7 membri, docenti della Scuola, e da almeno 2 componenti supplenti. La Commissione è presieduta dal Direttore della Scuola o, in caso di sua indisponibilità, dal Vice Direttore.
7. La Commissione dispone di settanta punti; qualora il voto finale sia settanta, può essere concessa all'unanimità la lode e la menzione o la dignità di stampa, secondo quanto previsto dal regolamento didattico della Scuola. La prova è superata se lo studente ha ottenuto una votazione non inferiore a quarantadue punti

Capo IV

DISPOSIZIONI PARTICOLARI (Art. 18, 19 del reg. Sc. Sp.)

ART. 19 – COPERTURE ASSICURATIVE

1. A tutti gli specializzandi è garantita da parte dell'Università la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi connessa con l'attività formativa e didattica specifica.
2. Agli specializzandi laureati non medici (quali la Scuola di Farmacia Ospedaliera) l'Università garantisce la copertura assicurativa anche per l'attività teorico pratica secondo le modalità e nei limiti delle polizze stipulate.

3. La polizza non prevede la copertura per “colpa grave” per la quale ogni specializzando è tenuto a provvedere personalmente con oneri a proprio carico
4. La responsabilità contro gli Infortuni è assicurata presso l’I.N.A.I.L. ed eventualmente presso primaria compagnia assicurativa.

ART. 20 – GIUDIZIO DI IDONEITÀ LAVORATIVA E SORVEGLIANZA SANITARIA

1. Ogni specializzando, prima di iniziare il percorso formativo, deve essere in possesso del giudizio di idoneità lavorativa rilasciato dal medico competente.
2. Gli specializzandi sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e fisica secondo la valutazione dei rischi in relazione alle attività, disposte in base alla normativa vigente per il personale dipendente.
3. Lo specializzando è, inoltre, tenuto a sottoporsi alla visita medica idoneativa e alla sorveglianza sanitaria e fisica, se richieste.
4. La Azienda o struttura presso cui lo specializzando svolge periodi professionalizzanti ovvero attività tecnico-pratiche è tenuta a richiedere allo specializzando, prima dell’attività, la documentazione prima indicata ed è tenuta ad ogni integrazione in forza dell’eventuale rischio specifico.